

**COMUNE DI  
QUARTO**

PROVINCIA DI NAPOLI



**DISCIPLINARE PER  
L'APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI**

**Approvato con deliberazione di G.M. n. 122 dell' 1/6/2012**

## **INDICE GENERALE**

### **CAPO I**

#### **DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 – Definizioni**

**Art. 2 – Ambito di applicazione**

**Art. 3 – Principi generali**

### **CAPO II**

#### **SALE GIOCHI**

**Art. 4 – Sale giochi e adempimenti amministrativi**

**Art. 5 – Requisiti dei locali**

**Art. 6 – Sale giochi e svolgimento dell'attività**

**Art. 7 – Giochi in esercizi**

**Art. 8 – Provvedimenti repressivi**

**Art. 9 – Sanzioni**

**Art. 10 – Disposizioni transitorie**

**Art. 11 – Entrata in vigore e abrogazioni**

### **ALLEGATI**

**Allegato A – Requisiti sale giochi**

## **Art. 1 – Definizioni**

- Ai fini del presente disciplinare si intende per:
  - T.U.L.P.S: il Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18/6/1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di attuazione;
  - DPR 447/1998: il Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n.59, così come modificato dal DPR 440/2000;
  - SALA GIOCHI: uno o più locali, funzionalmente collegati e destinati in via prevalente all'intrattenimento di persone mediante la messa a disposizione di giochi leciti, apparecchi elettrici o elettronici di svago e similari;
  - GIOCHI LECITI: giochi la cui installazione è consentita negli esercizi commerciali ai sensi e per gli effetti dell'art.110 del TULPS;
  - SUPERFICIE UTILE DEL LOCALE: la superficie del locale accessibile all'utenza con esclusione di magazzini, depositi, uffici, uffici, servizi, vani chiusi ecc....

## **Art.2 – Ambito di applicazione**

1. A norma dell'art. 19 punto 8 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616 e dell'art.86 del TULPS, approvato con R.D. del 18/6/1931, n.773, e successive modifiche ed integrazioni nonché del relativo regolamento di attuazione, il presente disciplinare disciplina l'apertura, il trasferimento, le modificazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali esercitate in sede fissa su proprietà privata, connesse all'intrattenimento di persone mediante giochi leciti.
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente disciplinare, le forme di intrattenimento:
  - a) Non esercitate in forma di impresa
  - b) Esercitate su area pubblica

- c) Nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo
- d) Non rientranti comunque, nel campo di applicazione dell'art.86 del TULPS

### **Art. 3 – Principi generali**

- 1) Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente atto, si informano ai seguenti principi:
  - a) Libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art.41 della Costituzione;
  - b) Tutela dell'ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete della collettività;
  - c) Semplificazione procedimentale mediante gli istituti della autocertificazione e del procedimento di cui al DPR 447/1998 in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive:
- 2) Le attività di cui al presente disciplinare non possono essere ostacolate mediante l'imposizione di vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione a tutela delle esigenze economiche del mercato.
- 3) I vincoli imposti sulla base del presente atto sono diretti alla tutela:
  - a) Dell'ordine pubblico e della sicurezza della collettività
  - b) Del decoro artistico ed architettonico della città
  - c) Del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili
  - d) Della quiete della collettività
- 4) I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza delle Attività Produttive e sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni del presente atto, dal DPR 447/1998.

- 5) In allegato al presente regolamento vengono individuati i requisiti strutturali, urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, di viabilità e traffico indispensabili per l'esercizio dell'attività.

#### **Art. 4 – Sale giochi ed adempimenti amministrativi**

- 1) L'apertura ed il trasferimento dell'attività di sala giochi è soggetta a richiesta di autorizzazione da presentare all'Ufficio Attività Produttive.
- 2) La dichiarazione deve contenere:
  - a) Dati anagrafici del richiedente
  - b) Dati dell'impresa
  - c) Dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile ed alla superficie destinata ai giochi
  - d) Dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali soci
  - e) Dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di destinazione d'uso dei locali, in materia urbanistica ed igienico-sanitaria
  - f) Dichiarazione di conoscere, e sottostare, a tutte le norme contemplate nel presente disciplinare
  - g) Planimetria in scala adeguata e relazione tecnico descrittiva delle attività esercitate, del rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti
  - h) Valutazione previsionale dell'impatto acustico
  - i) Planimetria in scala adeguata idonea ad individuare la distanza dalle scuole e dagli ospedali e dagli altri luoghi sensibili di cui al successivo art.5
- 3) Il sub ingresso senza modifiche, le modifiche non previste dal seguente comma e la cessazione dell'attività sono soggette a comunicazione da effettuarsi entro 66 gg. dal verificarsi dell'evento

#### **Art. 5 – Requisiti dei locali**

- 1) I locali dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) Destinazione d'uso compatibile con l'attività in base al vigente strumento urbanistico
  - b) Distanza dalle scuole, luoghi di culto, ospedali ed altri locali destinati stabilmente all'accoglienza di persone per finalità educative o socio assistenziali secondo quanto prescritto nell'allegato al presente disciplinare.
  - c) Possesso dei requisiti strutturali previsti dal vigente regolamento e dalle altre norme in materia urbanistica, con particolare riferimento alle altezze dei locali, ai rapporti illuminanti, al possesso di servizi igienici
  - d) Adeguamento dell'impianto elettrico e delle attrezzature alle vigenti norme
  - e) Distanza da ulteriori luoghi sensibili individuato con provvedimento della Giunta, tenuto conto dell'impatto dell'attività di sala gioco sul contesto urbano e dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica
- 2) Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone e dell'igienicità dei locali, l'Amministrazione Comunale potrà imporre all'interessato, a sue spese:
  - a) L'adozione di particolari ulteriori cautele igieniche dei locali
  - b) L'adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori
  - c) L'adozione di limiti numerici e d'età per l'accesso ai giochi
  - d) La riduzione del normale orario di apertura e di chiusura
  - e) L'obbligo di chiusura infrasettimanale del locale
  - f) L'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno
  - g) Altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme
- 3) Gli obblighi di cui al comma precedente sono definiti dall'Amministrazione Comunale, con atto motivato, anche mediante le forme di accordi infraprocedimentali di cui all'art.11 della Legge 241/90

## **Art. 6 – Sorvegliabilità dei locali**

- 1 Il locale dovrà possedere, oltre ai requisiti di cui sopra, anche quello della sorvegliabilità di cui all'art. 153 della legge di P.S.

## **Art. 7 – Sale giochi e svolgimento dell'attività**

1. L'accesso alle attività non è consentito ai minorenni, secondo quanto previsto nel TULPS e nella tabella dei giochi proibiti
2. L'orario di apertura delle sale giochi è consentito secondo quanto previsto dalla vigente normativa, fermo restando il rispetto dei limiti di emissioni sonore (quiete pubblica)
  - a) Potrà essere imposto un orario ridotto, sulla base di specifica ordinanza sindacale, per periodi particolari, in occasione di determinati eventi, ovvero in relazione alle caratteristiche del locale
3. I giochi installati devono rispondere ai requisiti prescritti dall'art.110 del TULPS ed alle altre norme vigenti.

## **Art. 8 – Giochi in esercizi**

1. I giochi leciti possono essere installati negli esercizi previsti dalla vigente normativa nel limite massimo previsto dalla stessa

## **Art. 9 – Somministrazione di alimenti e bevande**

1. All'interno di una sala giochi si può richiedere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, che non deve superare il 25% della superficie dell'attività (esclusi i servizi igienici, i depositi, i magazzini, gli uffici ed i locali simili).

## **Art. 10 – Provvedimenti repressivi**

1. L'attività di sala giochi viene inibita:
  - a) Nei casi previsti dal TULPS per revoca delle licenze di pubblica sicurezza di cui all'art.86
  - b) Qualora i locali non posseggano più i requisiti urbanistici e igienico-sanitari prescritti dalle norme vigenti. In tal caso l'Amministrazione Comunale assegna

all'interessato un termine perentorio per l'adeguamento dei locali disponendo, in caso di mancato adeguamento, l'automatica decadenza.

c) Per reiterata violazione delle norme del presente provvedimento, ivi comprese quelle inerenti il divieto di fumo, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla Legge 241/90.

d) Per grave violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi

2. L'attività è sospesa:

a) Nei casi previsti dall'art.110 del TULPS

b) Negli altri casi previsti dalle vigenti norme

c) Con provvedimento del Sindaco in occasione di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività

#### **Art. 11 – Sanzioni**

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente disciplinare, salve le sanzioni previste dal TULPS, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma graduata, a seconda dell'entità della violazione, da un minimo di euro 50.00 ad un massimo di euro 500.00

2. Alla procedura di irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1 si applica la Legge 689/1981 e le altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.

#### **Art. 12 – Disposizioni transitorie e finali**

1. L'interessato che intenda aprire o ristrutturare un esercizio di sala giochi può presentare richiesta di parere preventivo all'Ufficio Attività Produttive

2. Si applica in ogni caso quanto previsto nel DPR 447/1998 e dal presente disciplinare

#### **Art. 13 – Entrata in vigore e abrogazioni**



1. Il presente disciplinare entra in vigore dal 01 giugno 2012
2. E' abrogata ogni altra norma incompatibile con il presente disciplinare

## **ALLEGATO A – REQUISITI SALE GIOCHI**

### **DISTANZE**

Ai sensi dell'art.5 comma 1 lett. B la distanza dalle scuole, dagli ospedali e dagli altri luoghi sensibili individuati, non dovrà essere inferiore ad un raggio di mt. 200

### **REQUISITI STRUTTURALI**

La superficie occupata dalle attrezzature di intrattenimento non potrà superare il 60 % della superficie utile, cioè della superficie complessiva del locale accessibile al pubblico, esclusi i servizi igienici, con relativo antibagno.

Nei locali dovranno essere apposti cartelli indicanti il divieto di fumo ed il gestore dovrà curare l'osservanza di tale divieto.

### **PRESCRIZIONI GENERALI**

Dovrà essere mantenuta esposta in luogo ben visibile al pubblico la tabella dei giochi proibiti.

Dovrà essere messo a disposizione del pubblico e degli organi di vigilanza il regolamento dei singoli giochi.

L'orario di svolgimento dell'attività dovrà essere esposto in luogo ben visibile al pubblico.